

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-4978 del 30/10/2019
Oggetto	DPR 59 2013 - DITTA MAZZONI SERVIZI SRL NEL COMUNE DI TRESIGNANA - MODIFICA SOSTANZIALE DI AUA
Proposta	n. PDET-AMB-2019-5125 del 29/10/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno trenta OTTOBRE 2019 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Sinadoc. 22977/2019/AS/CT

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 Società “MAZZONI SERVIZI s.r.l.” con sede legale e stabilimento nel Comune di Tresignana, località Final di Rero, via del Mare n. 4 - Autorizzazione Unica Ambientale per la modifica dell’attività di frigo-conservazione e lavorazione di prodotti ortofrutticoli, autorizzata con atto A.U.A n. 6136 del 22.10.2015.

## LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 19.07.2019, trasmessa dal S.U.E.I. dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi ed assunta al P.G. di ARPAE il 29.07.2019 con il n. 118821, presentata al S.U.E.I. dell’Unione dei Comuni (registrata al prot. del Comune n. 11990 in data 19.07.2019) dalla Società “MAZZONI SERVIZI s.r.l.”, nella persona di Mario Mazzoni in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale e stabilimento nel Comune di Tresignana, località Final di Rero, via del Mare n. 4, per il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale, per la modifica sostanziale dell’ attività di frigo-conservazione e lavorazione di prodotti ortofrutticoli, autorizzata con atto A.U.A n. 6136 del 22.10.2015, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società “MAZZONI SERVIZI s.r.l.” per la modifica sostanziale dell’attività, ai sensi dell’art. 6 comma 2 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, con modifica delle matrici ambientali scarico e rumore, autorizzate con l’AUA su citata;
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35”, e in particolare l’art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;
- Visto l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;
- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni”;

- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- Visti
  - il Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
  - la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
  - la L.R. n. 5/06;
  - la L.R. 21/2012;
  - la L. 447/95
  - la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
  - la delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
  - la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;
  - la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;
- Considerato che, ai sensi dell’art. 124, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. gli scarichi domestici in pubblica fognatura sono sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del gestore del Servizio Idrico Integrato;
- Preso atto che fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, è regolarmente in vigore l’Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. 6136 del 22.10.2015:
- Preso atto che le modifiche richieste nella suddetta istanza consistono in:
  - ampliamento dello stabilimento surgelati, prevedendo la realizzazione di una sala lavorazione sul lato ovest in fregio al blocco C e la realizzazione di un nuovo capannone con celle a temperature controllate per lo stoccaggio della produzione vivaistica;
  - nuova linea fognaria per convogliare le acque di lavaggio della nuova sala di lavorazione allo scarico esistente;

- modifica della rete fognaria (spostati impianti di depurazione e pozzetti) e nuovi allacciamenti alla pubblica fognatura di acque reflue domestiche;
- nuovo punto di immissione di acque dei pluviali e di acque meteoriche;
- Vista la dichiarazione del Legale Rappresentante della Società "MAZZONI SERVIZI s.r.l.", allegata alla suddetta istanza, nella quale afferma di assumere le responsabilità dell'applicazione dei limiti e delle prescrizioni disciplinate dal D.Lgs. 152/2006 per le seguenti società "Mazzoni Servizi s.r.l." - "CICO Soc. Coop. Agr." - "San Leo s.s." - "Soc. Agri. Vivai Mazzoni s.s.", che esercitano nello stabilimento di via del Mare 4 in Final di Rero a Tresignana;
- Visto il Parere favorevole del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, allegato alla suddetta istanza con nota datata 10.04.2019, allo scarico nel Canale Molino delle acque meteoriche provenienti dall'ampliamento;
- Vista la nota del S.U.E.I. datata 22.08.2019 (assunta al P.G. di ArpaE n. 130622 del 22.08.2019) di richiesta integrazioni (riguardante l'impatto acustico) con contestuale sospensione dei termini del procedimento;
- Visto il Parere favorevole con prescrizioni del Settore impatto acustico di ArpaE, espresso con nota ArpaE P.G. n. 155206 del 09.10.2019;
- Vista la nota del S.U.E.I. datata 15.10.2019 (assunta al P.G. di ArpaE n. 158903 del 16.10.2019), contenente i Pareri di competenza del Comune (Rumore e scarichi in pubblica fognatura), nella quale si allega la presa d'atto della variante apportata allo schema dell'impianto fognario della società C.A.D.F. S.p.A., espressa con nota prot. n. 20865 del 30.04.2019;
- Vista la nota della Società "MAZZONI SERVIZI s.r.l." datata 17.10.2019 (assunta al P.G. di ArpaE n. 162111 del 21.10.2019), nella quale il Legale Rappresentante dichiara:
  - che i piazzali, le cui acque meteoriche vengono scaricate nel Condotta Molino, sono adibiti al transito degli automezzi per le operazioni di scarico e carico e non sono destinati a lavorazioni o deposito di materiali;

- che la dichiarazione di “gestore” dello stabilimento, ai sensi dell'art. 2 lettera d) del DPR 59/2013, contenuta nella domanda di A.U.A. è da intendersi resa esclusivamente ai fini dell'impatto acustico dell'intero insediamento;
- Visto che gli scarichi nel condotto Molino provenienti dall'area della società “MAZZONI SERVIZI s.r.l.”, indicati nella planimetria, unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato “C” - Meteo, derivanti dalla raccolta delle acque dei pluviali e dei piazzali, utilizzati come indicato nella sopraccitata documentazione integrativa, non sono soggetti a vincoli o prescrizioni derivanti dal D.Lgs. 152/06 ed i recapiti nel canale consorziale “condotto Molino”, non necessitano di autorizzazione ai sensi del suddetto Decreto, ma di Nulla Osta o Concessione del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'atto di modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- Dato atto che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/201, con invio alla Giunta Regionale;
- Dato atto che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;
- Dato atto che con DDG n.102/2019 è stato conferito alla sottoscritta incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;

- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara,

### A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del S.U.E.I. dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi alla Società "MAZZONI SERVIZI s.r.l.", nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale e stabilimento nel Comune di Tresignana, località Final di Rero, via del Mare n. 4, codice fiscale e P.IVA 00824910384 per la modificata dell'attività di frigo-conservazione e lavorazione di prodotti ortofruttili, autorizzata con A.U.A. n. 6136 del 22.10.2015.

1) Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

<b>Settore ambientale interessato</b>	<b>Titolo Ambientale</b>	<b>Ente Competente</b>
<i>Acqua</i>	Autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	<i>COMUNE</i>
<i>Rumore</i>	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	<i>COMUNE</i>

2) Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

#### **A) SCARICHI IDRICI**

1. Lo scarico autorizzato nella pubblica fognatura derivante dallo stabilimento sito nel Comune di Tresignana in via del Mare n. 4 di *acque reflue industriali* (Classe C del Regolamento del Servizio

- Idrico Integrato), di acque meteoriche di dilavamento ed di acque reflue domestiche è indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato “A” – PF.
2. Lo scarico di acque reflue industriali provenienti dalla zona di lavorazione deve rispettare i limiti di emissione, indicati nella tabella unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato “B” - Tlim, nel pozzetto di campionamento posto subito dopo l'uscita dallo stabilimento.
  3. Lo scarico autorizzato nella pubblica fognatura di *acque di prima pioggia* (Classe C del Regolamento del Servizio Idrico Integrato) in uscita dal sistema di trattamento acque, provenienti della rampa di carico/scarico deve rispettare i limiti di accettabilità della Tabella di regolamento CADF limitatamente ai parametri Solidi sospesi totali con limite ridotto a 200 mg/l, e Idrocarburi totali con limite 10 mg/l nel pozzetto di campionamento posto subito a valle dei pozzetti, contrassegnati con le lettere “D” e “S”, indicati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato “A” – PF.
  4. I pozzetti di campionamento devono essere conformi agli schemi Cadf allegati al Regolamento di Fognatura C.A.D.F.
  5. E' vietato lo scarico in siti diversi da quelli approvati.
  6. Tutte le opere fognarie di progetto devono essere realizzate in conformità agli schemi del Regolamento di Fognatura.
  7. E' vietato immettere materie solide e/o rifiuti liquidi ed altre sostanze vietate dal vigente regolamento di fognatura nella fognatura ricettrice.
  8. Tutti gli apparecchi di scarico della canalizzazione interna degli stabili compresi i pozzetti dei cortili, devono avere la bocca di captazione delle acque ad un livello opportunamente superiore all'estradosso del condotto di fognatura; in caso contrario devono essere messi in opera dispositivi atti ad evitare allagamenti per eventuali rigurgiti della pubblica fognatura.
  9. La Ditta ha l'obbligo di denunciare a CADF S.p.A., entro il 31 gennaio di ogni anno, il volume di acqua prelevato nell'anno solare precedente da fonte diversa da pubblico acquedotto e la

quantità di acqua scaricata in pubblica fognatura, per la determinazione della tariffa relativa al servizio di fognatura e depurazione, consapevole che per l'omessa o ritardata denuncia o per l'omesso o ritardato pagamento della tariffa verranno applicate le disposizioni previste dalla normativa vigente, e dal regolamento di fognatura.

Si precisa inoltre che:

- ✚ Alla società CADF S.p.A. ed agli organi di controllo è consentito effettuare, in qualsiasi momento, tutte le ispezioni necessarie per l'accertamento delle condizioni di scarico.
- ✚ L'impianto di scarico deve essere mantenuto costantemente accessibile per il controllo nei punti assunti per gli accertamenti.

## **B) IMPATTO ACUSTICO**

1. L'introduzione di macchinari od impianti rumorosi (esclusa la sostituzione di macchine esistenti con altre meno rumorose) o variazioni dell'attuale organizzazione dell'attività e delle fasce orarie indicate per le varie fasi lavorative, dovrà comportare la revisione della valutazione d'impatto acustico.
2. Per le fasi di entrata/uscita e stazionamento dei mezzi motorizzati, si devono adottare tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni anche tramite idonea organizzazione dell'attività.
3. Le fasi di carico-scarico dei materiali potranno essere svolte solo in orario diurno (dalle 06,00 alle 22,00). Non devono essere utilizzati spazi esterni all'area dello stabilimento per la sosta dei camion.
4. Dovrà essere programmata la manutenzione delle diverse attrezzature per ridurre la possibile insorgenza di immissioni sonore dovute all'usura.

5. L'insediamento di una nuova costruzione dovrà tendere al raggiungimento dei valori di qualità come da Tabella D allegata al DPCM 14.11.1997.

Il presente provvedimento sostituisce, dalla data di rilascio da parte del S.U.E.I. dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi, l'A.U.A n. 6136 del 22.10.2015, adottata da ArpaE SAC.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'ARPAE formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al S.U.E.I. dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del S.U.E.I. dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del S.U.E.I. dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al S.U.E.I. dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia alla società C.A.D.F. S.p.A., al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara ed al Comune di Tresignana.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal S.U.E.I. dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi.

*Firmato Digitalmente*  
La Responsabile del Servizio  
*Dott.ssa Marina Mengoli*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**